

di [REDACTED] dell'importo di € 19.011,17, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo; ha condannato l'opponente alla rifusione delle spese processuali.

L'Avv. [REDACTED] ha proposto appello e ha chiesto " 1) *annullare e riformare la sentenza del Tribunale di Roma, Sez. XI, Giudice Unico Dott. ssa Maria Tiziana Balduini, alle date 19 agosto-2 settembre 2016, n.16306 del 2016, non notificata e di che trattasi; 2) per l'effetto, rigettare l'opposizione promossa dal sig. [REDACTED] avverso il decreto ingiuntivo n.1163/2011, in quanto infondata in fatto ed in diritto, confermando il decreto ingiuntivo opposto; 3) in via subordinata e gradata, condannare, in ogni caso, il sig. [REDACTED] al pagamento, in favore dell'avv. [REDACTED] della somma di € 325.336,11, ovvero, ancor più in subordine, di quella che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi a far data dal 30 luglio 2009; 4) con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, da maggiorarsi, come per legge, del rimborso di spese generali, IVA e CPA."*

Si è costituito [REDACTED] che ha contestato la fondatezza dell'appello e ha così concluso "*rigettare integralmente l'appello proposto dall'Avv. [REDACTED] in quanto inammissibile ed infondato, in fatto ed in diritto, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare integralmente la sentenza n° 16306/2016 emessa dal Tribunale Civile di Roma, Sezione 11^, nella persona del G.U. Dott.ssa Balduini in data 45, non notificata, resa a definizione del giudizio rubricato al n° 15671/2011 R.G.; Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.."*

Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.

Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si rinvia *per relationem* all'impugnata sentenza.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione d'inammissibilità dell'impugnazione sollevata dalla parte appellata, in quanto l'atto di appello appare rispettoso dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. (Cass. Sezioni Unite 27199/2017).



L'appello non è comunque fondato e va respinto.

La parte appellante ha lamentato che la sentenza era erronea perché, diversamente da quanto affermato, non si ravvisava alcuna sproporzione tra il petitum delle domande dei diversi procedimenti e il valore effettivo delle relative controversie, risultando dagli atti depositati nella fase monitoria che [REDACTED] [REDACTED] aveva azionato un titolo esecutivo nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] di € 10.000.000,00 e quest'ultimo aveva resistito all'intimazione di pagamento ed ai successivi pignoramenti per somme eccedenti la predetta somma.

La censura va disattesa.

Il Tribunale ha ritenuto che la liquidazione degli onorari andasse fatta con riguardo all'effettivo valore della controversia e pertanto che, laddove era stato indicato quale scaglione di valore l'importo di € 10.000.000,00 di cui al saldo del prezzo nel contratto di cessione di azioni, lo stesso doveva essere ridotto ad € 250.000,00 la sola somma questa esigibile essendo stato previsto il pagamento rateale di € 250.000,00.

In realtà il criterio seguito dal primo giudice – circa l'effettivo valore della controversia - non solo era previsto dall'art. 6 del D.M. n. 127/2004 applicabile nella specie, ma è conforme al condivisibile orientamento della Corte di Cassazione (Ordinanza n. [18507/2018](#)) *"Nei rapporti tra avvocato e cliente sussiste sempre la possibilità di concreto adeguamento degli onorari al valore effettivo e sostanziale della controversia, ove sia ravvisabile una manifesta sproporzione rispetto a quello derivante dall'applicazione delle norme del codice di rito. Pertanto, il giudice deve verificare, di volta in volta, l'attività difensiva che il legale ha svolto, tenuto conto delle peculiarità del caso specifico, in modo da stabilire se l'importo oggetto della domanda possa costituire un parametro di riferimento idoneo ovvero se lo stesso si riveli del tutto inadeguato all'effettivo valore della controversia, perché, in tale ultima eventualità, il compenso preteso alla stregua della relativa tariffa non può essere ritenuto corrispettivo della prestazione espletata. (In applicazione dell'enunciato*



principio, la S.C. ha condiviso l'ordinanza impugnata nella parte in cui aveva considerato, ai fini della determinazione del valore della controversia, non la somma oggetto della domanda, ma quella più alta effettivamente attribuita ai ricorrenti, all'esito dell'intero procedimento, a titolo di risarcimento dei danni"); cfr. anche Cass. n. 226/2011 "Ai fini della liquidazione degli onorari dovuti all'avvocato per la difesa del proprio cliente, l'individuazione dello scaglione applicabile deve avvenire in base al criterio dell'effettivo valore della controversia, desumibile dal "decisum"".

E che poi è stato negato il diritto di [REDACTED] [REDACTED] di procedere esecutivamente per somme eccedenti il minor importo di € 250.000,00 è stato asserito anche dallo stesso appellante (cfr. pag. 25 appello).

L'appellante ha anche lamentato che il principio individuato dal Tribunale, ovvero che nel caso di più difensori di una stessa parte ciascuno doveva essere retribuito per l'attività effettivamente svolta e che essendo stato indicato congiuntamente il nominativo dell'Avv. [REDACTED] unitamente all'Avv. [REDACTED] la parcella andava decurtata del 50%, non trovava riscontro né nelle tariffe, né nella giurisprudenza.

Sempre il giudice di legittimità con la pronuncia richiamata in sentenza (Cass. n. 8906/1993) ha affermato *"Il contestuale conferimento del mandato a difendere a più avvocati non comporta l'automatica liquidazione a favore di ciascuno di essi degli onorari relativi a tutte le prestazioni professionali rese nel o in funzione del giudizio (con ingiustificato moltiplicarsi di oneri a carico del cliente), spettando invece ai singoli difensori il compenso per le attività rispettivamente espletate in concreto. Pertanto, ai fini della liquidazione delle relative voci di onorario, la preparazione e redazione dell'atto introduttivo del giudizio o della comparsa di risposta e, in generale, la redazione degli scritti difensivi, debbono costituire espressione di un diretto impegno intellettuale del professionista che chiede il compenso."*

Il primo giudice dopo aver indicato i singoli atti ed evidenziato per ognuno l'esistenza o meno della doppia sottoscrizione, ha applicato il principio della Suprema



Corte (Cass. 168/1976) *“Poiché nella tariffa riguardante gli onorari di avvocato, per le cause davanti al tribunale, i compensi sono previsti in relazione ad Atti specifici del professionista, distinti non solo per il loro oggetto ma anche per la collocazione cronologica che possano avere rispetto al processo, o nel processo medesimo (specie in caso di loro ripetizione: es assistenza ad udienze diverse od a vari mezzi di prova) - nell'ipotesi di più difensori della stessa parte nel corso del procedimento, a ciascuno di essi potranno essere attribuiti, nei rapporti col cliente, soltanto gli onorari relativi agli Atti personalmente compiuti”* e ha poi ritenuto, trattandosi di doppia sottoscrizione e di doppia indicazione dei nomi, che la parcella andasse liquidata al 50%.

Ora, la conclusione cui è giunto il giudice è corretta e condivisibile.

Alla stregua del principio sopra riportato, peraltro ribadito proprio con le successive pronunce citate dalla stessa parte appellante (Cass. 29822/2019 *“Nel caso in cui più avvocati siano incaricati della difesa in un procedimento civile, ciascuno di essi ha diritto all'onorario nei confronti del cliente solo in base all'opera effettivamente prestata, in virtù del principio di cui all'art. 6 della l. n. 794 del 1942, potendosi, peraltro, limitare il diritto al compenso in capo ad ogni procuratore solo previa dimostrazione che lo stesso abbia svolto in parte l'attività professionale per la quale chieda di essere ricompensato.”*), a ogni difensore va liquidato il compenso in relazione agli atti effettivamente compiuti.

Nel caso di doppia sottoscrizione e in mancanza di diverse allegazioni e prova - di cui di certo era onerato l'appellante – circa invece il compimento dell'atto da parte di un solo difensore, non può che conseguire il criterio utilizzato in concreto della decurtazione della parcella dovuta al 50%.

Infatti, le dichiarazioni rese dinanzi al Consiglio dell'Ordine dall'avv. [REDACTED] collaboratrice dell'avv. [REDACTED] che ha riferito come riportato (pag. 34 appello) *“Gli atti dei procedimenti relativi alle cause del dott. [REDACTED] sono stati redatti tutti dall'avv. [REDACTED] non ribadite dalla stessa sentita in qualità di teste, non assumono alcuna rilevanza probatoria.*



Inoltre, la richiesta di prova orale (cfr. memoria ex art. 183 6 comma c.p.c.) in questo grado deve ritenersi inammissibile ciò perché *“Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate. (Cass.15029/2019 ed anche conformemente Cass.5741/2019).*

E la parte appellante all'udienza di precisazione delle conclusioni si è riportata ai propri scritti, senza reiterare specificatamente alcuna richiesta istruttoria (cfr. verbale in atti).

L'argomento di parte appellante di avere il primo giudice, errando, assegnato il 50% del compenso all'avv. [REDACTED] pur non essendo parte del presente giudizio e pur non avendo rivendicato alcunché nei suoi confronti o di [REDACTED] non è condivisibile. Il Tribunale ha in tal modo solo calcolato il compenso dovuto all'odierno appellante senza pronunciare condanna con riguardo all'altro difensore.

L'ulteriore contestazione del deciso in sentenza, perché invece avrebbero valore probatorio le dichiarazioni del professionista in relazione all'attività espletata, non può essere condivisa a fronte delle risultanze documentali evidenziate con riguardo alla doppia indicazione dei nomi e alla doppia sottoscrizione avverso, le quali nulla è stato specificatamente contestato e allegato.

Anche le altre censure svolte con riguardo agli altri principi elencati in sentenza e posti a fondamento della decisione, non sono condivisibili.

L'appellante ha lamentato che il giudice di primo grado, senza alcuna motivazione, aveva espunto le voci relative alle consultazioni e alla corrispondenza con il cliente dai progetti di parcella di fattura.



Il primo giudice ha ritenuto che l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa e per la consultazione con il cliente presupponeva la prova di dette attività. In primo luogo, nessuna specifica contestazione è stata svolta con riguardo alla necessità della prova, né prova è stata data.

Inoltre, quanto condivisibilmente ritenuto trova conferma proprio nell'orientamento del giudice di legittimità (Cass. n. 344/2011) citato in sentenza *"In tema di onorari professionali di avvocato e procuratore, l'esigibilità delle spese e dei diritti spettanti per la corrispondenza informativa previsti dall'art. 21 della Tabella B) allegata alla tariffa professionale di cui al d.m. 5 ottobre 1994, n. 585, applicabile "ratione temporis", presuppone necessariamente la documentazione e, comunque, la prova non equivoca dell'effettività della prestazione professionale, la quale non può farsi derivare dalla sola esistenza del rapporto di clientela, questo non implicando necessariamente ed indefettibilmente un'attività informativa diversa dalle consultazioni con il cliente."*

Anche con riguardo alla riduzione delle parcelle, per aver espunto gli onorari richiesti per la partecipazione alle udienze, l'appellante ha eccepito che "non è dato rinvenire alcuna specifica motivazione".

Ma così non è, poiché, diversamente, in sentenza il giudice si è invece soffermato a dire che l'onorario era dovuto per le sole udienze di trattazione, escluse quelle di mero rinvio; che l'onorario di assistenza si cumulava con gli onorari dovuti per le ulteriori prestazioni svolte nel corso dell'udienza; che diversamente i diritti erano riconosciuti per la partecipazione a qualsiasi tipo di udienza. E nulla è stato specificamente contestato o diversamente argomentato e allegato.

Con riguardo al giudizio di Cassazione l'impugnante ha poi lamentato che il Tribunale aveva erroneamente riconosciuto gli onorari per un solo procedimento, aggiungendo i diritti, mentre era stato predisposto sia il controricorso sia la memoria difensiva per resistere all'istanza di regolamento di competenza.



In sentenza, correttamente, è stato ritenuto che si trattasse di un'unica procedura (giudizio di cassazione ex art. 111 Cost. e contestuale richiesta di regolamento di competenza avverso l'ordinanza di rigetto del reclamo) e dunque di una fase dell'unico procedimento.

Da ultimo ha eccepito l'erroneità della sentenza anche per avere liquidato unitariamente i procedimenti di reclamo proposti avverso tre diverse ordinanze pronunciate.

Anche in relazione a ciò è invece condivisibile quanto ritenuto in sentenza, ovvero che per i procedimenti di reclamo indicati, per l'identico tenore degli stessi, andava liquidata la somma indicata, stante che, come si legge negli atti stessi (cfr. doc. 46, 47 e 48), sono stati proposti avverso l'identica ordinanza.

Al rigetto dell'appello consegue che le spese del presente grado, che si liquidano come da dispositivo in favore dell'appellante, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa, così provvede:

rigetta l'appello;

condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite, in favore della parte appellata, che liquida in complessivi € 10.000,00, oltre accessori di legge e spese forfettarie;

dichiara la parte appellante tenuta al versamento dell'ulteriore somma pari all'ammontare del contributo unificato dovuto.

Roma, così deciso nella camera di consiglio del 16 marzo 2023

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Dott.ssa Fiorella Gozzer

Dott. Diego Pinto



